


**PROTOCOLLO PER LE RELAZIONI SINDACALI
NELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

**Sottoscritto da UIL/UILCA e CISL/FIRST
a Torino il 3 novembre 2015**

**Ratificato dal Consiglio dell'Autorità
nella seduta del 5 novembre 2015**

Entrato in vigore il 6 novembre 2015


1
UILCA
CISL
FIRST

TITOLO I
DIRITTI SINDACALI

Articolo 1

Rappresentanze sindacali

1. Presso l'Autorità i dipendenti iscritti, mediante rilascio di deleghe all'Autorità, ad una medesima Organizzazione sindacale fra quelle di cui all'art. 19 della legge n.300 del 20 maggio 1970, possono costituire nel loro ambito una Rappresentanza Sindacale Aziendale dell'Organizzazione (RSA) di appartenenza purché in un numero non inferiore a 8 (otto) dipendenti.
2. In fase di prima applicazione e fino al raggiungimento della soglia di n. 85 (ottantacinque) unità di personale di ruolo impiegato presso l'Autorità, i dipendenti iscritti, mediante rilascio di deleghe all'Autorità, ad una medesima Organizzazione sindacale fra quelle di cui all'art. 19 della legge n.300 del 20 maggio 1970, possono costituire nel loro ambito una RSA di appartenenza purché in un numero non inferiore a 5 (cinque) dipendenti entro il 31 dicembre 2015, 6 (sei) dipendenti entro il 30 giugno 2016 e 7 (sette) dipendenti entro il 31 dicembre 2016.
3. L'avvenuta costituzione di una RSA va comunicata all'Autorità per iscritto.
4. Ogni variazione relativa all'indicazione del Segretario responsabile e dei Membri del Direttivo produce i suoi effetti solo dopo 3 (tre) giorni dalla comunicazione all'Autorità.
5. Ove in corso d'anno venga meno il numero minimo di cui al comma 1 o al comma 2, la RSA continua ad essere validamente costituita ai fini della legge e del presente accordo, fino al termine dell'anno stesso e comunque per un periodo massimo di quattro mesi.

Articolo 2

Permessi retribuiti

1. Ciascuna RSA, aderente ad Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo di seguito O.O.SS., per l'espletamento del mandato dei propri dirigenti sindacali, che comporta anche le attività di Faccordo con le proprie organizzazioni sindacali nazionali e territoriali nonché le riunioni degli organismi direttivi di ciascuna RSA, ha diritto a permessi retribuiti per un ammontare massimo di 30 (trenta) ore annue.
2. A tale monte ore si aggiunge una quota variabile di permessi sindacali il cui ammontare è ottenuto calcolando 1 (una) ora annua per dipendente e 2 (due) ore annue per ciascun iscritto.
3. In fase di prima applicazione e fino al superamento della soglia di n. 78 (settantotto) unità di personale di ruolo impiegato presso l'Autorità, la quota aggiuntiva di 2 (due) ore annue per ciascuno iscritto prevista nel precedente comma 2 è ampliata a 3 (tre) ore annue per iscritto.
4. I permessi retribuiti devono essere utilizzati nell'anno di pertinenza, e non possono essere fruiti oltre il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo.
5. Gli incontri sindacali convocati dall'Autorità non sono imputati al monte ore di cui al presente articolo.

VILCA
R. S. *M. P.*

6. Il Segretario Responsabile e i Membri del Direttivo, che intendono fruire di un permesso retribuito a valere sul monte ore, devono indicare per iscritto, anche via e-mail, al Responsabile della Direzione/Ufficio di appartenenza la durata massima di tale permesso.

7. I permessi retribuiti sono comunicati, anche via e-mail, al responsabile della Direzione/Ufficio e all'Ufficio del Personale dell'Autorità con un preavviso, di norma, non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore.

8. La durata di ciascun permesso non potrà essere inferiore a un'ora e ciascuna delle ulteriori frazioni non potrà essere inferiore a 15 (quindici) minuti.

9. L'Ufficio del Personale dell'Autorità comunica, su richiesta, a ciascuna RSA il computo dei permessi fruiti e il residuo annuo disponibile.

Articolo 3

Permessi retribuiti in occasione di congressi sindacali

1. In occasione di Congressi delle OO.SS, ai delegati designati saranno accordati permessi retribuiti pari alla durata del Congresso e comunque per un massimo di 3 (tre) giorni ogni quadriennio.

2. La richiesta di permesso deve essere inoltrata dal Segretario Responsabile con comunicazione scritta, anche via-email, all'Ufficio del Personale dell'Autorità, almeno ogni 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento del Congresso.

Articolo 4

Utilizzo dei permessi sindacali

1. La fruizione dei permessi previsti dai precedenti articoli non potrà in ogni caso dare luogo, per tutte le RSA, a contemporanea assenza dal servizio di più di 3 (tre) dirigenti sindacali, con il limite di non più di 2 (due) per Direzione/Ufficio.

Articolo 5

Albi sindacali e beni strumentali


1. Le RSA hanno diritto di affiggere testi, documenti e comunicati su appositi spazi predisposti dall'Autorità, d'intesa con le RSA stesse, e collocati in posti accessibili a tutti i dipendenti.

2. L'Autorità garantisce a ciascuna RSA, che ne faccia richiesta, l'attivazione e l'uso di un indirizzo di posta elettronica nonché l'uso non esclusivo, corretto e normale dei locali e dei beni strumentali, dell'Autorità (es. personal computer, telefono, fotocopiatore, fax), disponibili per soddisfare la richiesta.

Articolo 6

Assemblee e riunioni sindacali

1. I dipendenti hanno diritto a riunirsi, anche in videoconferenza, senza che venga operata alcuna trattenuta sulla retribuzione durante l'orario di lavoro nel limite di 10 (dieci) ore annue pro capite nei locali dell'Autorità. Al di fuori dell'orario di lavoro, e comunque non oltre l'orario di servizio, i dipendenti possono altresì riunirsi presso i locali dell'Autorità.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "3 ULICA", is positioned at the bottom right of the page. The signature is fluid and includes a stylized "M" and "Y" to the right.

2. La partecipazione all'Assemblea ai fini del calcolo della fruizione delle predette ore deve essere attestata tramite rilevazione elettronica.

3. Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o attinenti al rapporto di lavoro, e comunicate all'Autorità con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

4. L'ora e il locale della riunione saranno preventivamente concordati tra le RSA promotrici dell'assemblea e l'Autorità.

5. Alle riunioni possono partecipare anche i dirigenti sindacali della Confederazione o della Federazione di appartenenza della RSA non facenti parte del personale dell'Autorità, previa comunicazione all'Autorità dei nominativi e delle qualifiche dei predetti dirigenti sindacali esterni, con un preavviso, di norma, di almeno 24 (ventiquattro) ore.


Articolo 7

Referendum

1. Possono essere effettuati referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale.

2. Possono essere indetti da tutte le RSA e con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti.

3. Le operazioni di svolgimento dei referendum devono essere espletate al di fuori dell'orario di lavoro.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. On the left, there is a signature that includes the name 'Duccio' and the number '4'. To the right of this is a long, thin, diagonal signature. Further to the right is a stylized initial 'M' followed by a signature.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Articolo 8

Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'Autorità e delle OO.SS firmatarie del presente Protocollo, è finalizzato al dialogo, alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti.

2. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla :

- a. trasparenza e correttezza dei rapporti;
- b. informativa;
- c. contrattazione.

Articolo 9

Trasparenza e correttezza dei rapporti

1. L'Autorità fornisce annualmente alle OO.SS informativa in esito a:


- a. Risultati complessivi relativi alle progressioni di carriera del personale con disaggregazioni per genere, qualifica e Uffici;
- b. Risultati complessivi relativi al sistema di valutazione delle prestazioni del personale con disaggregazioni per genere, qualifica e Uffici;
- c. Dati statistici sulla consistenza del personale, con disaggregazione per genere, qualifica, uffici, classi di età e tipologia di rapporto;
- d. Dati complessivi relativi all'effettuazione delle ore di straordinario, con disaggregazione per genere, qualifica, uffici e tipologia di rapporto.

Articolo 10

Informativa

1. E' data informazione preventiva alle OO.SS. delle determinazioni concernenti le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, con riferimento:

- a agli obiettivi programmatici per il biennio successivo;
- b agli atti di variazione e composizione delle dotazioni organiche;
- c ai piani di fabbisogno del personale, di ruolo e a tempo determinato;



- d. ai piani di formazione e aggiornamento del personale;
 - e. al sistema di valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio;
 - f. ai piani di progressione di carriera del personale.
2. E' data informazione successiva alle OO.SS:
- a. sulle implicazioni in termini di organizzazione del lavoro, risorse umane, strumentali, finanziarie connesse all'attuazione degli obiettivi programmatici di cui al precedente comma 1 lettera a);
 - b. sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro o del Regolamento di organizzazione dell'Autorità.
3. L'informativa alle OO.SS, di cui al comma 1, è resa, di norma, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data in cui dovranno essere adottate le determinazioni nelle materie di cui al comma 1, in modo da consentire, in apposito incontro di cui viene redatto verbale, l'acquisizione di considerazioni e proposte, eventualmente redatte in specifico documento fatto pervenire dalle OO.SS. all'Autorità entro il giorno successivo all'incontro stesso, di cui le OO.SS. dovranno avere riscontro.

Articolo 11

Contrattazione collettiva con le OO.SS.

1. La contrattazione collettiva con le OO.SS ha ad oggetto tutti gli istituti concernenti il rapporto di lavoro del personale di natura e contenuto economico e giuridico.
2. Sono oggetto della contrattazione collettiva le modifiche all'orario di lavoro, gli istituti di conciliazione vita-lavoro (permessi, aspettative, part-time ecc.), i sistemi sanzionatori e disciplinari, l'entità del sistema premiante, gli eventuali strumenti di welfare in materia di previdenza complementare e di assistenza sanitaria e, fermo restando le esigenze tecnico-organizzative dell'Autorità, la mobilità territoriale.
3. Sono comunque escluse dalla contrattazione l'Organizzazione degli Uffici, le prerogative dirigenziali, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, le responsabilità giuridiche, nei limiti di legge, attinenti ai singoli dipendenti nell'espletamento di procedure amministrative, i procedimenti di selezione del personale e di progressione di carriera, per quanto attiene ai singoli individui.
4. Gli incontri con le OO.SS. avvengono previa convocazione da parte dell'Autorità, inviata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'incontro, contenente l'ordine del giorno dell'incontro medesimo, allegando i documenti pertinenti.

Articolo 12

Conclusione, entrata in vigore e durata degli accordi

1. Le ipotesi di accordo sono comunicate contestualmente a tutte le OO.SS partecipanti. Gli accordi sono validi se sottoscritti dalla/e OO.SS che rappresenti/rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del personale complessivamente iscritto alle OO.SS.

2. Gli accordi recanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale hanno durata triennale ove in essi non sia diversamente previsto.

3. Gli accordi entrano in vigore dopo la ratifica del Consiglio dell'Autorità. Detta ratifica dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione. In caso di mancata ratifica le Parti torneranno a riunirsi per confrontarsi e per trovare soluzioni condivise.

Articolo 13

Rinnovo degli accordi

1. Le OO.SS. presentano all'Autorità le proprie proposte per il rinnovo degli accordi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del periodo di validità degli accordi stessi e comunque in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 (tre) mesi prima della scadenza.

2. L'Autorità dà riscontro entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle proposte di cui al precedente comma 1.

3. Gli accordi non abrogati né modificati da accordi successivi restano in vigore, anche oltre la scadenza prevista, fino alla conclusione di un nuovo accordo.

Articolo 14

Convocazione e svolgimento degli incontri sindacali

Agli incontri tra le parti possono partecipare non più di 2 (due) dirigenti sindacali per RSA. La delegazione può essere integrata da componenti esterni alla RSA, fino al raggiungimento del numero massimo di 4 (quattro) delegati per singola OO.SS..

Ulloa
7

M. S.

TITOLO III

NORME FINALI

Articolo 15

Clausola di salvaguardia

Le Parti si danno atto che, in presenza di rilevanti e sostanziali mutamenti nel quadro di riferimento normativo ed economico in cui opera l'Autorità, rispetto a quello in cui è maturato il presente Protocollo, si incontreranno per analizzare il nuovo scenario e per assumere di comune accordo le conseguenti determinazioni.

Articolo 16

Entrata in vigore

- Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla ratifica da parte del Consiglio dell'Autorità e ha durata biennale.
 - Qualora nessuna delle parti ne richieda la rinegoziazione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, lo stesso rimane in vigore anche oltre la scadenza, ove non sostituito da altro Protocollo.

Torino, 3 novembre 2015

Per ART

19. 11. 1990
F. de Costa
M. G. Costa

UILCA

CISL/FIRST

per le OO. SS.

Per le OO. SS.
Julio F. Gómez
J. Gómez
P. Fernández